

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE:
L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



Procedura scritta n.3/2016
**Scheda di notifica delle modifiche stralciate dalle
modifiche redazionali**

Palermo, settembre 2016

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
MEDITERRANEA

Premessa e indice delle modifiche

Nella documentazione inserita nell'OdG della riunione del CdS dell'1 marzo 2016 e, a seguire, in quella oggetto di consultazione con le procedure scritte n.1/2016 e n.3/2016, è stato trasmesso il testo del PSR 2014/2020, in formato revisione, con diverse modifiche redazionali. Tenuto conto di quanto osservato dai Servizi della Commissione Europea in ordine alle stesse, si è proceduto ad una rivisitazione delle modifiche precedentemente sottoposte al CdS come redazionali (riunione dell'1 marzo 2016 e procedura scritta 1/2016) e nella considerazione che alcune di esse potrebbero ritenersi sostanziali, si è provveduto a predisporre, ai sensi dell'art. 11(b) del Reg. UE 1305/2013, le sottoelencate schede di modifica:

Modifica n. 1 – sottomisura 4.1 pag.3

Modifica n. 2 – paragrafo 13 pag.6

Modifica n.3 - paragrafo 19.2..... pag. 9

Considerato che le modifiche redazionali non sono state oggetto di osservazioni da parte dei componenti del Comitato di Sorveglianza, le sopraelencate schede di modifica si intendono approvate nei contenuti dal CdS e, pertanto, saranno inserite come modifiche nella versione del PSR che sarà notificata ai Servizi della Commissione europea per l'approvazione.

Scheda di modifica presentata al Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n.3/2016

1. Programma:

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sicilia approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2015) 8403 del 24 novembre 2015

2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 11, paragrafo b, lettera ii) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modifiche e integrazioni.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche:

Tra le modifiche redazionali apportate al testo del PSR 2014-2020, sono state inserite anche alcune correzioni alla scheda della sottomisura 4.1, ritenute opportune per eliminare alcuni refusi e migliorare la chiarezza e la leggibilità del testo di alcuni paragrafi, nonché per correggere errori materiali imputabili alla fase di caricamento di alcuni paragrafi e tabelle sul sistema SFC. Tenuto conto di quanto osservato dai Servizi della Commissione Europea, è stata predisposta la presente scheda, contenente le modifiche riclassificabili come modifiche apportate ai sensi della base giuridica sopra indicata. Tali modifiche riguardano il paragrafo dei costi ammissibili, dove sono stati eliminati alcuni refusi ed è stata migliorata la chiarezza espositiva, ed il paragrafo della valutazione generale della misura, dove è stata inserita, con la frase introduttiva utilizzata per altre sottomisure, la tabella delle condizioni di ammissibilità e controllo pertinente (vi risultava, infatti, erroneamente posizionata la tabella delle condizioni di ammissibilità e controllo della sottomisura 4.2), ed un periodo ove viene essenzialmente ripetuto quanto già indicato nel paragrafo delle misure di attenuazione. La tabella relativa alla sottomisura 4.2 viene quindi eliminata e, come redazionale, correttamente riposizionata.

4. Descrizione delle modifiche proposte:

Capitolo 8.2. Descrizione per misura

Paragrafo 8.2.4.3.1. M04.1.a) Ammodernamento strutturale

Al sottoparagrafo 8.2.4.3.1.5. “Costi ammissibili » il primo ed il secondo punto dell’elenco vengono così modificati :

- acquisizione, costruzione e/o miglioramento di beni immobili (~~terreni, fabbricati, viabilità aziendale, viabilità ed elettrificazione aziendale~~) al servizio della produzione, dell’attività di allevamento, della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti; l’acquisto dei suddetti immobili è consentito esclusivamente nel caso in cui gli stessi siano connessi e funzionali agli investimenti proposti, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa comunitaria;
- realizzazione di nuovi impianti *colturali*, nonché la ristrutturazione e la riconversione colturale e varietale di colture ~~ai~~ poliennali, l’acquisto di macchine ed attrezzature agricole nuove, di *impianti* macchinari e attrezzature nuove per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti di cui all’allegato I del TFUE. Sono ammissibili solo macchine e attrezzature di tecnologia superiore di quella utilizzata prima dal beneficiario in termini di produttività, risparmio energetico o effetto sull’ ambiente;

Al sottoparagrafo 8.2.4.3.1.7. “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione” il secondo punto dell’elenco relativo alle “Priorità di tipo trasversale su tutti i comparti produttivi” viene così rettificato:

- Investimenti proposti da imprenditori agricoli che gestiscono un ‘azienda di dimensioni economica (PSLT)) di almeno 50.000 euro;

Al sottoparagrafo 8.2.4.3.1.9.3. “Valutazione generale della misura » , dopo il primo capoverso viene inserito il seguente periodo e la tabella:

In relazione a quanto sopra e a quanto riportato nella scheda della misura, di seguito vengono descritti i controlli che verranno eseguiti per la verifica delle condizioni di ammissibilità.

Condizione di ammissibilità	Normativa da applicare	Modalità di controllo
<i>Essere imprenditore agricolo singolo o associato</i>	<i>Art. 2135 del codice civile integrato e modificato dal D.Lgs n. 228 del 18 maggio 2001</i>	<i>Verifica iscrizione alla Camera di commercio (CCIAA), attribuzione numero partita IVA e data inizio attività agricola dell'impresa agricola</i>
<i>Gestire un'azienda di dimensione economica minima in termini di PST di almeno: 15.000 euro nelle isole minori, nelle zone montane e con svantaggi e nelle aree Natura 2000; 25.000 euro nelle altre zone</i>	<i>DPR n. 503/99 e D.Lgs n. 99/2004 per il fascicolo aziendale, piano aziendale degli investimenti, tabelle indici CRA-INEA Sicilia</i>	<i>Consultazione e verifica dati strutturali dell'azienda riportati nel fascicolo aziendale, nel piano aziendale e verifica dimensione economica aziendale (PLS)</i>
<i>Presentazione di un piano aziendale degli investimenti al fine di dimostrare il miglioramento del rendimento globale dell'azienda</i>	<i>Elaborazione del PAI</i>	<i>Verifica della sostenibilità e redditività economico-finanziaria dell'investimento</i>
<i>Presentare un progetto esecutivo, definitivo e prontamente eseguibile</i>	<i>L.R. n. 37/1985, D.P.R. n. 380/2001, Legge 64/74, Legge 1086/71, L.R. n. 7/2003.</i>	<i>Verifica possesso di pareri, autorizzazioni, nulla osta necessari alla realizzazione dell'iniziativa progettuale rilasciati dagli Enti competenti (ove pertinente)</i>
<p><i>Per assicurare la ragionevolezza dei costi, si applicherà il metodo dei costi reali e/o il metodo a costi standard. Nel caso di adozione del metodo a costi reali verranno richiesti preventivi sui prodotti/servizi previsti nelle iniziative progettuali, assicurandosi tramite opportune verifiche documentali e informatiche che detti preventivi siano forniti da ditte in concorrenza. La ragionevolezza dei costi verrà tenuta in debita considerazione anche in riferimento alla determinazione dell'ammontare delle spese generali previste</i></p> <p><i>Gli impegni essenziali da verificare sono:</i></p>		

Nello stesso sottoparagrafo viene eliminata la tabella:

Condizione di ammissibilità	Normativa da applicare	Modalità di controllo
<p>a) Redditività e capacità finanziaria adeguata alla sostenibilità dell'investimento.</p> <p>I dati, desunti dai bilanci aziendali riguarderanno in particolare:</p> <p>a.1) Valutazione degli indici finanziari dell'ultimo anno:</p> <p>a.2) Valutazione degli indici economici dell'ultimo triennio: ROE - ROI - ROS.</p>	<p>Piano Aziendale degli Investimenti (PAI) e attestazione a firma di un revisore dei conti iscritto all'albo professionale dei dottori commercialisti o dei ragionieri.</p>	<p>L'impresa deve dimostrare la propria redditività mediante apposito elaborato a firma di un revisore dei conti iscritto all'albo professionale dei dottori commercialisti o dei ragionieri, redatto sulla base dei bilanci aziendali, con i dati riferiti all'attività precedente la richiesta d'intervento, nonché adeguata capacità finanziaria.</p>
<p>Disponibilità di mezzi propri intesa come patrimonio netto (art.2424 del codice civile), che deve essere commisurato al costo dell'investimento presentato.</p>	<p>Piano Aziendale degli Investimenti (PAI). Attestazione a firma di un revisore dei conti iscritto all'albo professionale dei dottori commercialisti o dei ragionieri.</p>	<p>La rispondenza a tale condizione dovrà essere dimostrata con adeguata documentazione in sede di presentazione della domanda.</p>
<p>Accrescimento del valore aggiunto della produzione attraverso lo strumento dell'accordo di filiera.</p>	<p>Contratti e/o accordi con i produttori</p>	<p>L'impresa dovrà disporre di contratti e/o accordi con i produttori singoli ed associati per le materie prime e per i prodotti semilavorati, per una quota pari almeno al 51 % del prodotto da lavorare.</p>
<p>Presentazione di un Piano Aziendale degli Investimenti (PAI) al fine di dimostrare il miglioramento del rendimento</p>	<p>Elaborazione del PAI</p>	<p>Verifica della sostenibilità e redditività finanziaria dell'investimento</p>

5. Effetti previsti dalle modifiche:

5.1. Effetti sull'attuazione del programma: nessuna

5.2. Effetti sugli indicatori: nessuno

5.3. Nesso tra la modifica e l'Accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II del Re.(UE) n. 1303/2013:

La modifica è in linea con quanto previsto nell'Accordo di partenariato.

6. Implicazioni finanziarie delle modifiche

La modifica non altera la dotazione finanziaria.

Scheda di modifica presentata al Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n.3/2016

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: SICILIA

1. Programma:

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sicilia approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2015) 8403 del 24 novembre 2015.

2. Base giuridica delle modifiche:

articolo 11, paragrafo b) lettera ii) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modifiche e integrazioni.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche:

Con la modifica di alcuni paragrafi del capitolo 13 (Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di Stato), per diverse sottomisure sarà possibile attuare i regimi di aiuto in regime *de minimis* ai sensi del reg. (UE) n. 1407/2013, oltre che in base alla pertinente normativa sugli aiuti di Stato, consentendo un più facile accesso al sostegno previsto dalle misure del Programma ad imprese molto piccole e per interventi di ridotta entità, al contempo consentendo un migliore utilizzo delle risorse finanziarie del Programma stesso.

4. Descrizione delle modifiche proposte:

Capitolo 13. ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO

Paragrafo 13.4 M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Sottoparagrafo 13.4.1.1. Indicazione*:

Aiuti agli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli (sottomisura 4.2): il terzo capoverso viene così modificato:

~~Sino ad allora~~ *In alternativa* il regime di aiuto sarà attuato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.

Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale (sottomisura 4.3): il terzo capoverso viene così modificato:

~~Sino ad allora~~ *In alternativa* il regime di aiuto sarà attuato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.

Paragrafo 13.6 M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Sottoparagrafo 13.6.1.1. Indicazione*:

Aiuti all'avviamento di imprese per attività extra agricole nelle zone rurali (sottomisura 6.2): il terzo capoverso viene così modificato:

~~Sino ad allora~~ *In alternativa* il regime di aiuto sarà attuato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.

Aiuti per la diversificazione dell'economia agricola (sottomisura 6.4): il terzo e sesto capoverso vengono così modificati:

~~Sino ad allora~~ *In alternativa* il regime di aiuto sarà attuato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.

Paragrafo 13.8 M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Sottoparagrafo 13.8.1.1. Indicazione*:

Aiuti alla forestazione e imboschimento (sottomisura 8.1): il terzo capoverso viene così modificato:

~~Sino ad allora~~ *In alternativa* il regime di aiuto sarà attuato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.

Aiuti per la prevenzione dei danni e per il ripristino delle foreste danneggiate (sottomisure 8.3 e 8.4): il terzo capoverso viene così modificato:

~~Sino ad allora~~ *In alternativa* il regime di aiuto sarà attuato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.

Aiuti agli investimenti per la resilienza e il pregio ambientale (sottomisura 8.5): il terzo capoverso viene così modificato:

~~Sino ad allora~~ *In alternativa* il regime di aiuto sarà attuato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.

Aiuti agli investimenti in tecnologie forestali (sottomisura 8.6): il terzo capoverso viene così modificato:

~~Sino ad allora~~ *In alternativa* il regime di aiuto sarà attuato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.

Paragrafo 13.13 M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

Sottoparagrafo 13.13.1.1. Indicazione*:

Aiuti per la conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura (sottomisura 15.2): il terzo capoverso viene così modificato:

~~Sino ad allora~~ *In alternativa* il regime di aiuto sarà attuato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.

Paragrafo 13.14. M16 - Cooperazione (art. 35)

Sottoparagrafo 13.14.1.1. Indicazione*: il terzo capoverso viene così modificato:

~~Sino ad allora~~ *In alternativa* il regime di aiuto sarà attuato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.

5. Effetti previsti dalle modifiche:

5.1. Effetti sull'attuazione del programma: la modifica consentirà un migliore utilizzo delle risorse finanziarie del Programma e una maggiore efficacia degli interventi.

5.2. Effetti sugli indicatori: nessuno.

5.3. Nesso tra la modifica e l'Accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II del Reg. (UE) n. 1303/2013: la modifica non ha refluenze con quanto previsto dall'Accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II del Reg. (UE) n. 1303/2013.

6. Implicazioni finanziarie delle modifiche: nessuna.

Scheda di modifica presentata al Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n.3/2016

STATO MEMBRO: ITALIA

REGIONE: SICILIA

1. Programma:

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sicilia approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2015) 8403 del 24 novembre 2015

2. Base giuridica delle modifiche:

Articolo 11, paragrafo b), lettera ii) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modifiche e integrazioni.

3. Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche:

Relativamente al capitolo 19. Disposizioni transitorie, tenuto conto delle performances di spesa effettivamente realizzate a fine programmazione 2007-2013 sono stati perfezionati gli importi in transizione, inseriti nella tabella di riporto indicativa. Conseguentemente, è stato aggiornato l'importo relativo ai trascinamenti per la M04 esplicitato nel testo del paragrafo 19.1.

4. Descrizione delle modifiche proposte:

Capitolo 19. Disposizioni transitorie

Paragrafo 19.1 « Descrizione delle condizioni transitorie per misura » il primo periodo del nono capoverso viene così modificato :

Per quanto riguarda la misura M.04, si utilizzeranno *circa* € 57.500.811 €. ~~27.000.000~~ della dotazione FEASR della misura stessa per finanziare i progetti in transizione della misura 121 e 123 del PSR 2007/13 precedentemente selezionati con bandi e con l'applicazione dei criteri di selezione ratificati dal CDS del PSR 2007/13, e i cui impegni giuridici sono già stati assunti nei confronti dei beneficiari.

19.2 Tabella di riporto indicativa: viene così modificata:

Misure	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	400.000,00 0,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	35.600 0,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	200.000,00 -0,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	57.500.811,00 39.500.000,00
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	131.000,00 -0,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	10.000.000,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	110.786,00 -0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a	22.500.000,00

26)	
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	85.000.000,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	138.000.000,00
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	7.100.000,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	24.200.000,00
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	0,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	0,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	2.198.000,00 0,00
M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	1.500.000,00
Total	348.786.197,00 327.800.000,00

5. Effetti previsti dalle modifiche:

5.1. Effetti sull'attuazione del programma: nessuno. Trattasi di un aggiornamento della stima degli importi in transizione.

5.2. Effetti sugli indicatori: nessuno.

5.3. Nesso tra la modifica e l'Accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II del Re.(UE) n. 1303/2013: la modifica non ha refluenze con quanto previsto dall'Accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II del Reg. (UE) n. 1303/2013.

6. Implicazioni finanziarie delle modifiche: nessuna.